



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE IV
UFFICIO PARCHI E GIARDINI

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER I SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO LE
AREE VERDI CITTADINE DELLA DURATA DI 3 ANNI**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nel Palazzo Comunale,

TRA

Il Comune di Chiavari, con sede in Piazza N.S. dell'Orto n. 1, P.IVA 00170160998 C.F. 00592160105, rappresentato dal Dirigente Settore IV, Ing. Eric Parpaglione, da una parte

E

PREMESSO

- Il comune di Chiavari gestisce un congruo numero di aree verdi e parchi gioco dislocati in ogni parte della città, alcuni dei quali sono aperti, mentre altri sono chiusi con apposita recinzione e cancellata;
- Al fine di valorizzare e rendere maggiormente fruibile detti parchi, la Giunta Comunale, con deliberazione n° 14 del 21 gennaio 2021, ha espresso atto di indirizzo per individuare soggetti esterni che possano assicurare e garantire, a propria cura, attività riguardanti servizi integrativi, ovvero di custodia e controllo, presso le aree verdi cittadine;
- L'iniziativa oggetto della presente convenzione costituisce un'importante occasione per incrementare i progetti intrapresi nel campo dell'educazione civica ed ambientale dall'Amministrazione comunale, nonché un'opportunità non solo per il recupero delle aree verdi ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra istituzioni locali, associazione e cittadini, uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio e per la cura del patrimonio pubblico;
- Visto che il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all'art. 2, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- Evidenziato che le attività oggetto della presente convenzione sono compatibili con i valori e funzioni sociali proprie degli enti del Terzo settore;
- Rilevato che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che all'art 56, consente alle Amministrazioni Pubbliche la sottoscrizione Convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale con le o.d.v. di Volontariato, prevedendo per tali Convenzioni esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Ritenuto, pertanto, di avvalersi della collaborazione dei volontari della che ha dato la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi integrativi di cui è caso;
- Che in ogni caso l'attività di cui sopra riveste carattere esclusivamente di volontariato e non raffigura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.

DATO ATTO

- Che l'Ente del Terzo Settore _____ è risultato vincitrice del bando _____



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE IV
UFFICIO PARCHI E GIARDINI

- Che la stessa risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale in materia di Enti del Terzo Settore;
- Che in ogni caso l'attività di cui sopra riveste carattere esclusivamente di volontariato e non comporta in alcun modo l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato;
- Che con la determina dirigenziale n. ____ del..... è stato approvato il testo della presente convenzione e l'Avviso pubblico volto all'individuazione di Enti del Terzo settore finalizzata alla stipula di convenzione per i servizi integrativi presso le aree verdi cittadine della durata di 3 anni;
- Con successiva determina n.... del.... è stata individuata, denominata..... per lo svolgimento delle attività in oggetto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Chiavari e _____ per lo svolgimento dei servizi integrativi presso le seguenti aree verdi comunali:

- Parco Vincenzo Giudice - Campo di Caperana,
- Campo Polivalente – via Parma Caperana,
- Parco Descalzi - via Franceschi,
- Parco Repetti - via Gastaldi,
- Parco Viale Tappani,
- Cannello Parco Rocca – piazzale San Francesco;

L'ente _____ dovrà garantire le attività di apertura e chiusura delle suddette aree secondo i seguenti orari:

A) Parchi e Aree Gioco:

- Dal 1 Ottobre al 30 Aprile: 9:00 – 19:00
- Dal 1 Maggio al 30 Settembre: 9:00 – 20:00

B) Cannello Parco Rocca – piazzale San Francesco:

- Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre: 7:30 – 20:00

Si dovrà, altresì, effettuare attività di controllo circa il verificarsi di danni e/o imbrattamenti alle strutture gioco dando immediata comunicazione agli uffici comunali preposti.

I volontari, inoltre, dovranno provvedere tempestivamente alla chiusura delle aree gioco, ogni qualvolta sarà diramata un'allerta meteo che lo preveda.

Art. 2

Collaborazione tra il Comune e l'Ente del Terzo Settore

Il Comune e l'Ente del Terzo settore cooperano per favorire attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, degli obiettivi e delle



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE IV
UFFICIO PARCHI E GIARDINI

disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi sostitutiva del personale comunale.

Art. 3
Descrizione delle attività in convenzione

L'Ente del Terzo settore si impegna a fornire n. _____ volontari che svolgano i seguenti servizi comunali:

1. Apertura e chiusura delle aree verdi provviste di recinzione secondo gli orari stabiliti dalla Civica Amministrazione;
2. Controllo circa il verificarsi di danni e/o imbrattamenti alle strutture gioco dando immediata comunicazione agli uffici comunali preposti;
3. Chiusura tempestiva delle suddette aree verdi, ogni qualvolta sarà diramata un'allerta meteo che lo preveda;

I volontari devono essere dotati di abbigliamento ad alta visibilità ed assicurati.

Art. 4
Rimborsi all'Ente del Terzo settore

Il Comune riconosce all'Ente del Terzo settore esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e documentate, eventualmente anche mediante l'autocertificazione resa dai volontari prevista dall'art. 17 comma 4 del D. lgs. n. 117/2017, alle condizioni stabilite dal medesimo art. 17 comma 4, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Nell'ambito delle spese da ammettere a rimborso dovranno necessariamente figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari impegnati nelle attività predette e le eventuali spese relative ad accertamenti medici sostenuti dall'Ente del Terzo settore.

I costi indiretti potranno essere rimborsati limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

I rimborsi delle spese saranno erogati a seguito di presentazione della suindicata documentazione di rendiconto.

A tal fine, il Comune ha previsto sul proprio bilancio di previsione, quale budget per i predetti rimborsi, l'ammontare massimo di € 10.000 (dodicimila/00) annui.

Art. 5
Controversie

Nel caso in cui siano riscontrate inadempienze rispetto a quanto concordato dal presente documento sarà facoltà dell'Ente procedere con la risoluzione della convenzione e comunque agire secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Genova.



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE IV
UFFICIO PARCHI E GIARDINI

Art. 6
Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dal 23/02/2024 e scadrà il giorno 23/02/2027;
Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da non verificare la realizzazione delle attività descritte ai punti precedenti.

Art.7
Osservanza delle disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

Art. 8
Registrazione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. lgs. n. 117/2018 e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 e dell'art. 104 del medesimo D. lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto in n. esemplari.

PER IL COMUNE DI CHIAVARI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
(Ing. Eric Parpaglione)

PER L'ENTE DEL TERZO SETTORE

Documento esente da imposta di bollo e da imposta di registro.